



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Cattoretti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. **R.G. 285/214**

TRA

Parte_1, in persona del
Commissario Liquidatore, (*con sede in Casteltermini – AG - Via Sold.* *Parte_2* *P.*
/IVA *P.IVA_1*), rappresenta e difesa dall'avv. Calogero Termine ed elettivamente
domiciliata in indirizzo telematico

ricorrente

e

Controparte_1, in persona del Sindaco pro *tempore*, (*con*
sede i *CP_1* *i* *CP_1* *– CT – Piazza Municipio n. 14 codice fiscal* *P.IVA_2*)
rappresentato e difeso dall'avv. Agata Burtone ed elettivamente domiciliato in indirizzo
telematico

resistente- ricorrente in riconvenzionale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 19.01.2026 le parti hanno precisato le loro rispettive conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, la causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Con ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c. depositato in cancelleria il 03.03.2014, la società *Parte_1* adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere la domanda di risarcimento danni, quantificati in € 306.807,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

A fondamento della propria pretesa creditoria, la società ricorrente deduceva: i) di aver sottoscritto in data 23.03.2006 con il Controparte_1 CP_1 il contratto di appalto (rep. n. 448 registrato il 10.04.2006 al n. 3942) per la realizzazione di lavori di "*Ristrutturazione e recupero architettonico dell'ex carcere monumentale*" per un importo complessivo di € 345.144,20; ii) di aver, dopo la consegna dei lavori, riscontrato la presenza nei luoghi di reperti di pregio storico e arredi, nonché, cavi elettrici e telefonici, tali da precludere l'avvio dei lavori appaltati; iii) di aver rilevato numerose carenze progettuali del progetto originario tali da necessitare la realizzazione di opere estranee alla progettazione iniziale e la sospensione dei lavori appaltati in attesa di specifica perizia di variante; iii) che in data 26.09.2007 la parti avevano accettato con atto di sottomissione la variante al progetto che prevedeva n. 40 categorie di lavori ed incrementava i costi dei lavori appaltati ad € 389.262,90; iv) che l'impresa aveva ripreso i lavori con riserva rivendicando maggiori oneri; v) che in data 04.12.2007 era stata concessa la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori sino al 05.05.2008, di poi, ulteriormente posticipata al 05.09.2008, ma che in data 09.05.2008 l'ente aveva nuovamente sospeso i lavori; vi) che in data 02.12.2008 era stata approvata altra perizia di variante redatta dal D.L il 07.10.2008; vi) che sono rimaste inevase le richieste dell'impresa di ripresa dei lavori, di pagamento del dovuto e di avvio di procedura di accordo bonario *ex artt. 31 bis* legge 109/94 e 149, secondo comma, DPR 554/99 in merito alle riserve formulate.

La società ricorrente ha quindi rilevato: i) la legittimità delle riserve formulate sia in ordine alla loro tempestività che alle motivazioni poste a sostegno, nonché la loro ammissibilità essendo tali da fondare l'avvio della procedura di accordo bonario; ii) l'inopponibilità della decadenza *ex art. 2966 c.c.* avendo l'impresa *de qua* iscritto riserva sul primo atto contabile successivo alla cessazione dell'impedimento alla prosecuzione dei lavori ed essendo stata avviata procedura per accordo bonario; iii) la responsabilità dell'ente appaltante nell'aver determinato dapprima i rallentamenti e poi la sospensione dei lavori (non più ripresi), stante la sussistenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo.

Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni patiti a seguito dei dilazionati tempi di esecuzione dei lavori, poi sospesi *sine die*, nonché, dell'anomalo andamento dei lavori commissionati, determinati dal maggior aggravio per spese generali afferenti all'organizzazione d'impresa (pari ad € 46.594,47), agli oneri relativi al maggior vincolo di macchinari ed attrezzature, costo di noleggio e perdita di valore dei beni strumentali (pari

ad € 20.398,00) e del prolungato vincolo del personale assunto (pari ad € 56.448,28), nonché, il mancato utile, pari al 10%, quantificato in € 26.673,42, ed i danni finanziari subiti per complessivi € 103.975,75.

- Con comparsa di costituzione depositata il 02.10.2014 si costituiva il [...] *Controparte_1*, il quale contestava tutti gli assunti di parte ricorrente e chiedeva il rigetto dell'azione *ex adverso* proposta.

In particolare, parte convenuta deduceva: i) in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del collegio arbitrale, stante l'operatività della clausola compromissoria prevista dall'art. 14 del contratto di appalto; ii) l'assenza di ogni forma di responsabilità in capo all'ente committente, sia in merito alla presenza di impedimenti all'avvio dei lavori e, sia in ordine alle lamentate lacune e all'esecuzione di lavori ulteriori rispetto al progetto iniziale; iii) che le modifiche rispetto al progetto originario erano state necessitate dall'ontologia dell'opera, trattandosi di lavori di ristrutturazione e recupero di edificio di rilievo storico e architettonico, e tali da non comportare alterazione sostanziale del progetto iniziale e degli oneri economici; iv) che, a seguito della sospensione, il lavori non erano ripresi per indisponibilità dell'impresa appaltatrice.

Il Comune di *Controparte_1* chiedeva, inoltre, di essere autorizzato alla chiamata di terzo e/o garanzia dell'allora progettista e direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento e proponeva domanda riconvenzionale volta al riconoscimento dei danni, quantificati in € 96.290,70, dallo stesso patiti a seguito dell'esecuzione dei lavori non realizzati a regola d'arte.

- Il procedimento veniva più volte rinviato a richiesta delle parti atteso che erano in corso trattative di bonario componimento della controversia.
- Con provvedimento reso in data 09.03.2018 il Giudice, poiché le parti non avevano raggiunto alcun accordo conciliativo, procedeva alla nomina di CTU tecnica, nominando all'uopo l'ing. *Persona_1* e contestualmente formulava proposta transattiva *ex art. 185 bis c.p.c.*, che però non veniva accettata dal comune resistente.
- Dopo il deposito della relazione di consulenza tecnica il procedimento veniva più volte rinviato sia a causa dell'emergenza COVID 19, sia per il gravoso carico del ruolo del precedente Decidente.

- All'udienza 09.07.2025, sostituita con note cartolari ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., il procedimento veniva trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- Con ordinanza del 21.10.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo, a seguito del trasferimento del precedente assegnatario ad altra sede ed assegnata allo scrivente decidente.
- All'udienza del 19.01.2026 il procedimento veniva trattato per la prima volta da questo Giudice, precisate nuovamente le rispettive conclusioni dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c., in quanto previamente concessi, giusto provvedimento del 10.07.2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve essere esaminata, stante il carattere pregiudiziale ed assorbente di qualunque altro profilo di merito del presente giudizio, l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito per l'esistenza, nel contratto di appalto, di una clausola compromissoria, tempestivamente sollevata da parte resistente.

Orbene, risulta dagli atti di causa che all'art. 14 del contratto di appalto sottoscritto il 23.03.2006, dalla cui esecuzione sarebbero derivati i danni asseritamente patiti dall'odierna ricorrente, era previsto che: *"Tutte le controversie che insorgeranno durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto per le disposizioni dell'art. 31 bis della legge n. 109/1994, ai sensi degli artt. 150 e 151 del Regolamento n. 554/1999, saranno deferiti ad apposito collegio arbitrale istituito presso a Camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 32 della legge n. 109/1994 come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n.7."* (cfr. doc. n. 2 parte resistente).

Posta l'incontestata esistenza, nel contratto di appalto stipulato tra le parti, della menzionata clausola compromissoria, secondo cui ogni controversia relativa al contratto andava devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale, occorre valutare se la medesima sia opponibile alla ricorrente, la quale ne ha eccepito l'inoperatività deducendo che il contratto di appalto *de quo* era da considerarsi privo di efficacia, poiché era venuto meno, ai sensi dell'art. 81 l. fall., a causa della procedura di liquidazione coatta amministrativa a cui la stessa era stata sottoposta a seguito del decreto assessoriale n. 3318/6 del 14.12.2010.

Orbene, siffatta tesi non è condivisibile alla luce delle seguenti considerazioni.

Secondo il granitico orientamento giurisprudenziale, meritevole di essere condiviso, *"il curatore fallimentare che agisca giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale, sicché il terzo convenuto in giudizio dal curatore può legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'imprenditore fallito (Cass. Civile 31.05.2017 n. 13762; Cass. Civile 08.09.2004 n. 18059). Ciò implica che lo stesso terzo ben possa far valere, nei confronti del curatore, l'eccezione di compromesso convenuta con riferimento al rapporto della cui attuazione si controverta (e, segnatamente, l'eccezione di competenza arbitrale fondata sulla clausola compromissoria inserita nel contratto di cui il curatore lamenta l'inesecuzione). Come è stato osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, poiché il curatore fallimentare agisce in rappresentanza del fallito e non della massa dei creditori, facendo valere un'utilità derivante dall'esecuzione del contratto contenente la clausola arbitrale, è da ravvisare la continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola compromissoria stipulata dal soggetto già fallito, che risulta opponibile al curatore (Cass. Civile Sez. Unite 26.05.2015 n. 10800, in motivazione). L'ipotetico scioglimento del contratto di subappalto ex art. 81 l. fall. è — poi — privo di rilievo, ai fini che qui interessano: esso opera infatti ex nunc e non incide sui diritti che le parti abbiano acquisito in forza del contratto stesso. Tale estinzione del rapporto, come non priva il fallimento del diritto di pretendere il pagamento di quanto maturato nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, così non sottrae alla controparte della curatela il potere di sollevare l'eccezione di compromesso, opponendo al fallimento stesso la clausola arbitrale contenuta nel contratto concluso dal fallito"* (cfr. **Cass. Civile n. 9756/2018**).

Ed ancora, secondo i giudici di legittimità *"la dichiarazione di fallimento non comporta di per sé l'inoperatività della clausola compromissoria, e non impedisce pertanto la proposizione della domanda di arbitrato, né la prosecuzione del procedimento, ove la domanda sia stata già proposta."* (ex multis **Cass. Civ. ord. n. 28533/2018**).

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato sulla questione che: *"nell'ipotesi di subentro da parte del curatore nelle situazioni giuridiche attive derivanti dal contratto contenente la clausola compromissoria, questa conservi piena efficacia anche nei confronti del curatore, diversamente opinando, infatti, si consentirebbe al curatore di sciogliersi da*

singole clausole del contratto di cui pure chiede l'adempimento" (cfr. **Cass. Civile S.U. n. 10800/2015**).

Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte si fonda sulla valutazione che: " *Nel caso di convenzione contenente una clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento di una delle parti (nella specie, una clausola di arbitrato internazionale), il mandato conferito agli arbitri non è soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista dall'art. 78 legge fall., configurandosi come atto negoziale riconducibile all'istituto del mandato collettivo e di quello conferito anche nell'interesse di terzi. Tale interpretazione trova indiretta conferma nel disposto dell'art. 83 bis legge fall., atteso che, se il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito nel caso di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria, deve, di contro, ritenersi che detta clausola conservi la sua efficacia ove il curatore subentri nel rapporto, non essendo consentito a quest'ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l'adempimento. Non si può trarre alcuna conseguenza interpretativa di carattere sistematico - nel senso, cioè, dell'improcedibilità del procedimento arbitrale - dal disposto dell'art. 83 bis L. Fall. essendo, invece, legittimo il ragionamento contrario. Invero sebbene la norma cit. - prevedendo che «se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito» - affermi la natura accessoria della clausola compromissoria con riferimento alla sola ipotesi presa in considerazione dalla stessa (e, cioè, quella di un giudizio arbitrale pendente e di scioglimento del contratto su iniziativa del curatore ai sensi dell'art. 72, l. fall.)".*

Ne discende, quindi, che la sottoposizione a procedura concorsuale - come nel presente caso - non priva la società del diritto di pretendere il pagamento di quanto maturato nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, così non sottrae alla controparte il potere di sollevare l'eccezione di compromesso, opponendo la clausola arbitrale contenuta nel contratto concluso dal fallito.

Circostanza verificatasi nel caso di specie essendo l'azione *de qua* fondata su un presunto diritto derivante proprio dal rapporto negoziale sorto con il contratto di appalto, di cui, tuttavia, si afferma di non scontare gli effetti processuali della clausola arbitrale contenuta nel medesimo negozio che, si ribadisce, ha avuto esecuzione mentre la società ricorrente era *in bonis*.

Va, altresì, considerato che la giurisprudenza di merito ha rilevato sul punto che nel caso di convenzione contenente una clausola compromissoria stipulata precedentemente alla dichiarazione di fallimento di una delle parti, debba escludersi che il mandato conferito agli arbitri sia soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista dall'art. 78 L.F., rimanendo invece la clausola arbitrale pienamente opponibile alla procedura fallimentare. (cfr. **Trib. Reggio Emilia, ord. 27.01.2021**).

In buona sostanza, quindi, il principio espresso dalla giurisprudenza assolutamente prevalente è quello secondo cui la clausola arbitrale è opponibile al curatore fallimentare in tutti i casi in cui esso agisce per il recupero di un credito che trova la sua origine nel contratto contenente la clausola compromissoria.

Ergo, non è consentito al curatore di accettare solo in parte il contenuto del contratto, rifiutando la detta clausola compromissoria, a tale considerazione si giunge, sotto altro profilo, considerando anche che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la clausola compromissoria inserita in un contratto non ha natura accessoria rispetto a quest'ultimo, bensì gode di propria autonomia quale contratto ad effetti processuali a sé stante, che rimane valido ed efficace a prescindere dalla eventuale invalidità o risoluzione del contratto principale, salvo che sia la stessa clausola compromissoria ad essere invalida o caducata in via diretta (*ex multis* **Cass. Civile, n. 7201/2023; Cass. Civile, n. 30531/2021; Cort. App. Ancona, n. 695/2021**); sicché tale clausola va anche per tale ragione ritenuta immune dallo scioglimento del contratto di appalto ai sensi dell'art. 81 L. Fall. e perciò valida ed efficace indipendentemente da tale scioglimento. (cfr. **Trib. Ancona sent. n. 1517/2024**).

In definitiva, se il curatore agisce in luogo del fallito facendo valere diritti e azioni sorte prima della dichiarazione di fallimento è a lui opponibile la convenzione arbitrale, mentre non gli è opponibile se esercita diritti o azioni che derivano dal fallimento (*ex multis* **Cass. Civ. Sez. I, n. 30.09.2019 n. 24444; Cass. Civile Sez. VI, 28.08.2015 n. 17283**).

Non coglie nel segno quanto affermato dalla ricorrente in merito all'inopponibilità della clausola compromissoria non avendo il liquidatore dichiarato di voler subentrare nel contratto determinandone la risoluzione, per cui tale scioglimento travolgerebbe anche la clausola in esame, atteso che, secondo quanto precisato dai giudici di legittimità, ciò che rileva è che si faccia valere una pretesa che trova la propria origine e giustificazione nel contratto in cui è contenuta la clausola compromissoria, circostanza verificatasi nel caso di

specie, in quanto la ricorrente ha comunque fatto valere una pretesa fondata sul contratto di appalto *de quo* di cui in tal guisa si è avvalso.

Difatti, come affermato dalla stessa ricorrente, l'azione *de qua* è "*diretta al risarcimento dei danni subiti dall'appaltatore a causa della illecita condotta de CP_1 appaltante – non come manifestazione di volontà al subentro, bensì come semplice gestione del patrimonio e dei diritti della società liquidanda, ai sensi della L.F.*" (cfr. note autorizzate parte ricorrente dell'11.11.2014), elementi che trovano origine proprio nel vincolo negoziale sorto a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto del 23.03.2006.

In ultimo, per completezza argomentativa si ritiene di dover precisare che l'arresto giurisprudenziale allegato da parte ricorrente (Tribunale di Udine sentenza n. 1085/2013), risulta essere isolato e superato dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla base delle argomentazioni sovra esposte e dotate di maggiore forza persuasiva ed ancoraggio al dettame normativo.

Tirando le fila del ragionamento sin qui svolto, rilevato che nel presente caso il commissario liquidatore ha agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in occasione dell'inadempimento posto in essere dall'ente appaltante nell'esecuzione del contratto di appalto dedotto in giudizio, contratto che è stato eseguito prima dell'emanazione decreto assessoriale di Liquidazione Coatta Amministrativa della società ricorrente n. 3318/6 del 14.12.2010, si ritiene che la clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto *de quo* sia opponibile alla società ricorrente e che, pertanto, l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, tempestivamente eccepita da parte resistente, sia fondata.

Va, pertanto, dichiarata l'incompetenza dell'intestato Tribunale, per essere la materia oggetto di lite attratta dalla competenza del collegio arbitrale, giusta clausola contenuta nell'art. 14 del contratto di appalto sottoscritto il 23.03.2006.

Alla pronuncia declinatoria della competenza segue la condanna di parte ricorrente, **(Trib. Torino, Sez. I, 28.01.2021 n. 412)** soccombente in ordine alla questione pregiudiziale dirimente ai fini della soluzione della controversia, alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese di lite liquidate come da dispositivo secondo i parametri recati dal D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione dell'attività effettivamente svolta dalle parti e del valore della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Caltagirone a decidere del giudizio indicato in epigrafe, per essere la presente controversia rimessa al collegio arbitrale *ex art. 14* del contratto di appalto sottoscritto il 23.03.2006;

condanna la società *Parte_1*, in persona del Commissario Liquidatore, alla refusione delle spese del presente giudizio in favore del *Controparte_1*, in persona del Sindaco *pro tempore*, che si liquidano in € 11.229,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali; IVA e CPA come per legge;

pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU, come liquidate con decreto del 03.05.2022 e del 21.02.2025.

Così deciso in Caltagirone, il 24.01.2026

IL GIUDICE ONORARIO

dott.ssa Cinzia Cattoretti